# *“Gruppo Sciatori Alpinisti – La Focolaccia C.A.I. Lucca”*

# Statuto

## TITOLO 1 . COSTITUZIONE E PREROGATIVE

**Art. 1.** Con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dell’Associazione ***“Gruppo Sciatori Alpinisti – La Focolaccia C.A.I. Lucca”*** o, più brevemente, **“Focolaccia”**tenutasi oggi……..è stato stabilito di modificare lo Statuto secondo l’articolazione di seguito esposta, con ispirazione di valori, finalità e scopi come delineati nel successivo Art. 2; essa mantiene, inoltre, anche legami organici con le altre associazioni di comune filiazione dall’Associazione «La Focolaccia» del 1971**.**

**Art. 2.** L’Associazione, della quale il presente Statuto provvede a disciplinare in termini formali ordinamento e funzioni, si configura come aggregazione spontanea e volontaria di soci C.A.I., i quali praticano, a titolo non professionale né agonistico, attività tecnicamente specializzate comunque attinenti alla conoscenza e alla frequentazione dell’ambiente montano e, in special modo, degli ambienti invernali od innevati, nel rispetto dei suoi assetti e dei suoi equilibri naturali e sempre in armonia con gli scopi e le finalità enunciati nello Statuto Nazionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.), dal quale traggono ispirazione sia in termini di valori, di comportamenti etici e di Approccio e Tutela dell’ambiente montano e di quello naturale, in generale.
A tale scopo si propone di collaborare attivamente con la Sezione di Lucca del C.A.I. e con tutte le altre Sezioni, quando se ne presenti l’occasione.

**Art. 3.** La connotazione giuridica dell’Associazione trova compiuta definizione all’art. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 4. L’Associazione** ha sede in Lucca c/o Cortile Carrara n° 18; ha durata illimitata; dispone di propri beni e risorse; ha piena autonomia gestionale, finanziaria e contabile.
Stanti le esigenze legate alla stagionalità delle attività praticate, l’Associazione individua la decorrenza del proprio anno sociale dal 1 (uno) Ottobre di ciascun anno al 30 (trenta) Settembre del successivo.
La presente Associazione riconosce le proprie origini nell’associazione fondata in data 28 ottobre 1971 col nome di gruppo Alpinisti Sciatori Lucchesi «La Focolaccia», la quale, con propria delibera Assembleare del 15 novembre 1979 si fuse con il gruppo Sci-C.A.I. Lucca.
Da quella data decorse anche il progressivo distacco fra la componente dei “fondisti” e quella degli “scialpinisti”: i primi dediti ad un’attività “agonistica” avevano l’esigenza di aderire alla FISI, i secondi dediti ad un’attività “non agonistica”, più legata all’alpinismo, trovavano la loro naturale collocazione in ambito C.A.I.
L’associazione nata nel 1971, rimasta in piedi, è stata poi disciolta con deliberazione dell’Assemblea “straordinaria congiunta” delle proprie componenti, tenutasi il 25 giugno 1998.
Tale scioglimento è stato poi ratificato il 19 novembre 1998 dall’Assemblea straordinaria del *“Gruppo Sciatori Alpinisti – La Focolaccia C.A.I. Lucca”*, la quale in tale sede deliberò, contestualmente, di conformare il proprio ordinamento con lo Statuto generale del C.A.I. e con quello della Sezione di Lucca, rinviando tuttavia la procedura di revisione al momento in cui entrambi i predetti fossero stati aggiornati ed adottati.

**Art. 5.** Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, alla normativa di legge pro-tempore vigente.

## TITOLO 2 . FINALITÀ ED OBIETTIVI SOCIALI

**Art. 6. L’Associazione** ha come propria finalità principale la diffusione senza fini di lucro della

frequentazione della montagna a scopi eminentemente ricreativi avvalendosi dell'uso di sci o altre attrezzature come mezzo di progressione, nonché la divulgazione e la condivisione delle conoscenze, della preparazione tecnica e degli accorgimenti che ne rendono più efficace e sicura la pratica, a scopo di soddisfazione personale dei praticanti, ma anche e soprattutto di prevenzione di calamità, incidenti, infortuni.

**Art. 7. L'Associazione** rivolge particolare interesse alle discipline inerenti la progressione in ambienti invernali od innevati riconducibili alla pratica dello sci-alpinismo e dello sci di fondo-escursionistico ed alla ricognizione dei relativi itinerari.

Attività parimenti seguite consistono in discipline complementari o propedeutiche allo sci e all'alpinismo quali lo sci o la tavola da neve fuori-pista, l'escursionismo itinerante in alta o media montagna, il ciclo-escursionismo, il percorso di vie d'acqua tramite imbarcazioni leggere o attrezzature speciali, o quant'altro sia utile a muoversi sui rilievi senza l'ausilio di mezzi motorizzati.

**Art. 8.** Al fine di conseguire gli scopi e gli obiettivi enunciati ai precedenti articoli l'associazione provvede:

-all'organizzazione di uscite a carattere sci-alpinistico, ciclo-escursionistico etc. di vario livello tecnico, sia propedeutico, sia specialistico, da svolgere, sulla scorta delle condizioni stagionali, in ambiti sia locali, sia esterni;

-alla programmazione, in coordinamento con le competenti figure professionali, o strutture didattiche C.A.I., di uscite di aggiornamento o di supporto a corsi d'avviamento, di perfezionamento e di formazione inerenti discipline alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche od altre, propedeutiche alle stesse;

-al reperimento, al rinnovo ed alla manutenzione in stato d'efficienza di attrezzature specialistiche individuali e collettive da mantenere a disposizione dei soci per la pratica delle attività svolte;

-alla raccolta ed all'aggiornamento di una propria biblioteca sociale comprendente testi, manuali, guide monografiche e cartografiche e quant'altro ritenuto inerente alle materie di pertinenza;

-alla periodica percorrenza ed alla relativa verifica di praticabilità degli itinerari maggiormente frequentati in ambito locale da sci-alpinisti, ciclo-escursionisti etc, nonché all'aggiornamento, anche per via telematica, delle informazioni inerenti le condizioni stagionali ed i rischi connessi;

-alla promozione d'iniziative di divulgazione volte alla conoscenza della montagna e dei pericoli correlati per l'uomo come per l'ambiente, nonché alla tutela e alla sensibilizzazione ambientale;

-alla promozione, in accordo con le strutture delle sezioni C.A.I. con cui ha instaurato, o potrà instaurare, collaborazioni operative, d'analoghe iniziative di sensibilizzazione ai rischi connessi con le attività alpinistiche e sci-alpinistiche, di prevenzione degli infortuni in montagna, di presidio alle calamità naturali e di preparazione ad interventi di auto-soccorso nei riguardi dei propri praticanti o di altre persone in stato di pericolo;

-a quant'altro utile ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti, in linea con gli scopi e le finalità statutarie proprie e/o delle Sezioni del C.A.I. con le quali collabora.

## TITOLO 3. TESSERAMENTO SOCIALE

**Art. 9.** L'iscrizione alla Associazione***"Gruppo Sciatori Alpinisti – La Focolaccia C.A.I. Lucca"*** è riservata a tutti soci del C.A.I. o di altre associazioni alpinistiche nazionali, comunitarie od estere con esso legate da vincoli di reciprocità, purché in regola coi rispettivi tesseramenti.

**Art. 10.** L'iscrizione è dovuta per la partecipazione in maniera continuativa a corsi o altre iniziative
dell'Associazione o quando l'interessato debba avvalersi di attrezzature o servizi riservati ai soci.

**Art. 11.** L'iscrizione di soci minorenni e di soci studenti è agevolata da facilitazioni economiche. I soci minorenni possono esprimere il loro voto attraverso chi ne esercita la potestà, ma non possono essere eletti in cariche sociali, tuttavia hanno facoltà di formulare osservazioni o quesiti nelle riunioni assembleari.

**Art. 12.** Con la domanda d'iscrizione, il socio s'impegna all'osservanza del presente Statuto, ma anche di quello del C.A.I. Nazionale e di quello della Sezione di appartenenza, od altra associazione legata al C.A.I. da vincoli di reciprocità.
Le iscrizioni dei nuovi Soci sono ammesse fino al 31 Luglio (decimo mese) dell'anno sociale; il tesseramento sottoscritto nel corso dell'anno sociale estende i propri effetti fino al 31 (trentuno) Dicembre successivo. Il rinnovo, in continuità con l'anno precedente, è ammesso fino al 31 (trentuno) Dicembre.

## TITOLO 4 . FUNZIONAMENTO SOCIALE

**Art. 13.** Sono organismi di funzionamento dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Tesoriere;
e) il Segretario;
f) gli Organi Tecnici, rappresentati dalle figure dei Responsabili e dei Coordinatori di settori di attività o di studio.

### *CAPO 1. ASSEMBLEA DEI SOCI*

**Art. 14**. Organo decisionale sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci. Essa si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, abitualmente entro il mese di dicembre, su iniziativa del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto i soci in regola con il tesseramento nell'anno sociale.
L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del C.D., o altrimenti su richiesta di almeno un decimo di soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea non può essere convocata nei mesi di luglio o agosto, salvo una eventuale necessaria Assemblea Straordinaria.
La convocazione è effettuata mediante avviso scritto; questo deve essere esposto nella sede sociale del gruppo, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ed inviato per posta ordinaria o per via telematica all'indirizzo di ciascun socio.
In detto avviso devono essere indicati:
l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.
**Art. 15.** L'Assemblea è riconosciuta valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non dovesse esser raggiunto il numero legale l'Assemblea viene convocata in seconda convocazione nella prima data utile successiva alle 24 ore dalla prima convocazione e si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea procede alla nomina di un Presidente, di un Segretario e, se necessario, di 3 (tre) Scrutatori.
Spetta al Segretario dell'Assemblea di verificare il diritto degli intervenuti di partecipare alla sessione e di redigerne il verbale, che il Presidente è tenuto a sottoscrivere per approvazione formale.
**Art. 16.** Le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti mediante votazioni, per alzata di mano, per appello nominale o tramite scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Sono ammesse fino a tre deleghe.
Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo della sede dell'Associazione per almeno quindici giorni consecutivi.
**Art. 17.** L'Assemblea dei Soci: discute e delibera circa le relazioni presentate dagli Organi Esecutivi e Tecnici uscenti;
-discute e delibera circa il bilancio consuntivo economico e finanziario;
-discute e delibera sulle linee guida generali e/o particolari per la stagione successiva;
-individua particolari settori di attività o di studio, ne stabilisce le linee-guida e ne elegge il relativo

Responsabile o il Coordinatore;
-elegge direttamente i componenti del Consiglio Direttivo, in numero di sette: può disporre, tuttavia, l'elezione del componenti del Consiglio Direttivo, attraverso procedura telematica da svolgersi nel giro dei 15 (quindici) giorni successivi, con procedura che garantisca la segretezza del voto. Non sono ammesse deleghe nella elezione dei componenti il consiglio direttivo.
-elegge con le stesse modalità il Revisore dei Conti;
-determina le quote associative annuali;
-discute e delibera in merito a qualsiasi argomento attinente all'attività del Gruppo;
-per gli argomenti non contenuti nell'ordine del giorno, la deliberazione si ritiene valida solo se assunta all'unanimità dai Soci presenti;
-delibera circa le modificazioni da apportare al presente statuto in unica lettura.

## *CAPO 2. CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)*

**Art. 18.** Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo collegiale di nomina assembleare delegato a esercitarne i poteri decisionali ed esecutivi ed è composto di sette membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
Nel caso in cui, nel corso del mandato, il numero dei membri del C.D. scendesse, per qualsiasi ragione, al di sotto della metà più uno dei membri previsti dallo Statuto, dovrà essere convocata, prima possibile, l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo C.D. e delle relative cariche elettive.
I componenti degli Organi Tecnici che non abbiano contestuali incarichi di Consiglieri partecipano di diritto alle riunioni del C.D. senza diritto di voto; essi hanno tuttavia facoltà, per gli argomenti relativi ai settori di attinenza, di esprimere, far verbalizzare e rendere pubblici eventuali pareri di competenza.
Nella sua prima sessione, in caso di rifiuto della carica di Presidente di colui che ha ottenuto il maggior numero di voti assembleari per la elezione del C.D., elegge a scrutinio segreto fra i propri membri il Presidente.
Nella stessa occasione, o anche in una successiva, il C.D. nomina fra i propri componenti il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Qualora non fosse possibile la nomina del Tesoriere e/o del Segretario fra i componenti del C.D., potranno essere incaricati di tali funzioni soggetti esterni da individuare, come collaboratori esterni senza diritto di voto nelle deliberazioni del C.D.
In caso di parità di voti avrà la precedenza chi vanta una maggiore anzianità di associazione. Il principio vale anche per la carica di Presidente.
**Art. 19.** Il C.D. è convocato su iniziativa del Presidente o, in caso di sua indisponibilità, del Vice-Presidente o altrimenti, a richiesta, anche di un singolo Consigliere o di un membro di un Organo Tecnico.
Spetta al Segretario dare avviso della convocazione, anche in modi informali, ai Consiglieri ed agli Organi Tecnici.
Le delibere sono assunte a maggioranza di voti in presenza della maggioranza dei componenti.
Le riunioni del C.D. sono aperte alla partecipazione dei Soci. I soci presenti hanno facoltà, previa ammissione, di esprimere pareri od avanzare quesiti sugli argomenti posti in discussione.
Spetta altresì al Segretario dare adeguata pubblicità, mediante resoconti da esporre in sede per almeno quindici giorni consecutivi, in merito alle deliberazioni assunte.
**Art. 20.** Al Consiglio Direttivo attengono tutti i poteri inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, entro i limiti previsti dal presente statuto.
In particolare, compete al Consiglio Direttivo:
-verificare periodicamente il realizzo delle attività programmate, predisponendo quanto necessario per attuarle, di concerto, ove ricorra il caso, con gli Organi Tecnici;
-verificare periodicamente la situazione economica e finanziaria, fornendo indirizzi al Tesoriere;
-convocare le Assemblee dei Soci;

-deliberare circa la convocazione di Assemblee straordinarie o circa iniziative di convocazione delle stesse da parte di singoli soci;
-ratificare i provvedimenti adottati per necessità ed urgenza dal Presidente;
-deliberare provvedimenti nei confronti dei soci;
-curare l'osservanza delle disposizioni del presente statuto.

## *CAPO 3. PRESIDENZA*

**Art. 21.** Il Presidente:
-la carica di Presidente spetta al componente del C.D. che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni con cui l'Assemblea dei Soci ha eletto i sette membri del C.D.;
-in caso d'indisponibilità di questi a ricoprire la carica, il C.D. provvederà, in occasione della sua prima riunione, ad eleggere altra persona fra i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto;
-nel caso in cui il Presidente venisse a mancare per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il C.D. provvederà prima possibile all'elezione di un nuovo Presidente al proprio interno;
-ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale;
-convoca e presiede le riunioni del C.D.;
-sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, i bilanci;
-dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente;
-relaziona all'Assemblea dei Soci circa l'attività generale svolta dall'Associazione;
-si relaziona con gli organi di rappresentanza delle Associazioni con cui sono aperte collaborazioni: C.A.I. Nazionale, Sezioni C.A.I., altre Associazioni;
-in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del C.D.: tali provvedimenti, ancorché validi ed operativi, devono ottenere successiva ratifica nella prima riunione del C.D.;
-segue l'operato degli Organi tecnici, formulando, ove occorra, opportuni indirizzi o direttive.
In caso di assenza o di indisponibilità del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

## *CAPO 4. ORGANI TECNICI CONSULTIVI*

**Art. 22.** I componenti degli Organi Tecnici:
-vengono personalmente individuati e designati, con nomina diretta, dall'Assemblea dei Soci ai fini dell'adempimento di determinati servizi o per il perseguimento di particolari finalità;
-hanno piena e autonoma facoltà, nel rispetto delle direttive ricevute, di organizzarsi e di avvalersi a loro volta di altri organi del Gruppo o di nominare coadiutori o collaboratori;
-mantengono informato delle iniziative intraprese il C.D., tramite il Presidente, ai cui indirizzi devono uniformarsi;
-hanno facoltà di richiedere l'urgente convocazione del C.D. per iscrivere all'Ordine del Giorno argomenti relativi ai settori di loro competenza;
-relazionano direttamente all'Assemblea dei Soci circa l'attività svolta;
-rappresentano, là dove non cumulino l'incarico tecnico con altro eventuale incarico consiliare, un organismo consultivo del C.D., con diritto a partecipare alle relative riunioni senza diritto di voto, fatta salva la facoltà, per quanto attenga al proprio settore di specifica competenza, di esprimere, porre a verbale e rendere pubblici eventuali loro pareri di merito.

## *CAPO 5. TESORERIA*

**Art. 23.** Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione;
-tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione;
-effettua gli incassi ed esegue i pagamenti;
-redige il bilancio consuntivo annuale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

## *CAPO 6. SEGRETARIATO*

**Art. 24.** Il Segretario:
-sovrintende alle mansioni amministrative dell'Associazione;

-svolge funzioni di raccordo procedurale e procedimentale fra i vari organismi dell'Associazione, i Soci e le Sezioni C.A.I.;
-cura i rapporti interni ed esterni all'Associazione secondo gli indirizzi del C.D.;
-dà pubblicità alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del C.D.;
-dà attuazione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del C.D., per quanto di competenza.

## *CAPO 7. REVISORE DEI CONTI*

**Art. 25.** Il Revisore dei Conti:
-vigila sulla contabilità e la gestione patrimoniale dell'Associazione;
-ha il diritto-dovere di prendere visione, a sua discrezione, dei libri contabili e verificare lo stato del patrimonio;
-relaziona l'assemblea dei Soci ed esprime, con una relazione, il suo giudizio sull'operato degli organismi preposti alla gestione economica dell'Associazione;
-ha la facoltà, qualora rilevasse gravi e documentate irregolarità, di chiedere la convocazione
-dell'Assemblea dei Soci, per discutere la questione e deliberare sui provvedimenti da adottare;
-viene eletto direttamente dall'Assemblea e dura in carica due anni con un massimo di tre mandati consecutivi;
-il Revisore dei conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e può fare inserire a verbale le proprie osservazioni;
-ha diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità
sociale e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

## *CAPO 8. SETTORI DI ATTIVITÀ O DI STUDIO*

**Art. 26.** I Responsabili e i Coordinatori di settori di attività o di studio:
-sono nominati al fine di sovrintendere o di coordinare particolari settori di attività o di studio, appositamente individuati dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo, nel rispetto degli indirizzi dalla stessa formulati;
-hanno facoltà, per conseguire gli obiettivi preposti, di procedere ad iniziative e attività anche non preventivamente concordate, fatto salvo l'obbligo di mantenerne informato il Consiglio Direttivo, per tramite del Presidente, e di conformarsi agli indirizzi ed alle direttive dagli stessi formulate.

## *CAPO 9. DURATA DELLE CARICHE*

**Art. 27.** Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario durano in carica due anni e possono essere rieletti nell'incarico fino al raggiungimento di un massimo di tre mandati consecutivi, compreso il primo. Dopo un intervallo di un anno possono essere di nuovo eletti con lo stesso criterio.
Nel caso in cui il Tesoriere e/o il Segretario siano nominati al di fuori del Consiglio Direttivo non sono soggetti a tale limite.
**Art. 28.** I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.
**Art. 29.** I Responsabili e i Coordinatori dei settori di attività e di studio possono essere nominati di
anno in anno, per un numero indeterminato di mandati, anche se, tuttavia, è auspicabile un periodico ricambio.

## TITOLO 5. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI ESTERNE

**Art. 30. L'Associazione** intrattiene rapporti di mutua collaborazione con associazioni di medesima
filiazione, parimenti caratterizzate dalla denominazione «Focolaccia», che perseguono diverse finalità sociali e scopi diversi da quelli a cui si ispira il presente Statuto.
Le condizioni di reciprocità tra soci propri ed altrui formano oggetto di separati accordi.
A nessun'altra associazione od aggregazione diversa da quelle aventi la medesima filiazione, con le

quali l'Associazione intrattiene i predetti rapporti, è consentito di appropriarsi della denominazione «Focolaccia».

**Art. 31.** Settori d'attività o raggruppamenti informali di soci possono contrarre, previo specifico benestare dell'Assemblea dei Soci, affiliazioni con federazioni, istituti od associazioni sportive diverse.

Tali affiliazioni non si dimostrano in alcun modo vincolanti per gli altri Soci né per le Associazioni con cui sono aperte collaborazioni. I movimenti contabili relativi a tali attività sono contabilizzati separatamente dal settore interessato o dai singoli contraenti.

## TITOLO 6. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 32.** Là dove venissero meno presupposti, motivazioni o finalità che hanno portato alla costituzione dell'Associazione, compete al Presidente in carica o a chi ne fa vece convocare in via straordinaria una specifica Assemblea avente ad ordine del giorno la proposta di auto-scioglimento dell'Associazione.

Fermo restando che i singoli soci dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio sociale, con lo scioglimento la liquidazione del suo patrimonio e la gestione delle sue attività saranno stabilite dall'Assemblea, preferibilmente a favore di altre associazioni con finalità analoghe, o a favore di Sezioni del C.A.I., o in beneficenza, anche proponendo la nomina di uno o più commissari liquidatori.

**Nota conclusiva**

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del ***"Gruppo Sciatori Alpinisti – La Focolaccia C.A.I. Lucca",*** come deliberato nella seduta tenutasi a Lucca il…….

Il Segretario dell'Assemblea……...

Il Presidente dell'Assemblea……...